

Le domande di **cessazione dal servizio**, e le eventuali revoche delle stesse, devono essere presentate entro il **12 dicembre 2018** tramite POLIS istanze on line, disponibile sul sito web del MIUR.

Emanata dal MIUR la **nota operativa n. 50647** del 16 novembre 2018 relativa ai pensionamenti del personale della scuola dal 1° settembre 2019, in attuazione del **Decreto Ministeriale n. 727** del 15 novembre 2018.

La nota non presenta sostanziali differenze rispetto a quella dell´anno scorso.

I requisiti anagrafici e contributivi, infatti, restano quelli previsti dalla riforma Fornero, non potendo la nota operativa prendere in considerazione o fornire indicazioni sulle novità che nei prossimi mesi saranno introdotte dal Governo (in particolare quota 100 e opzione donna).

Si riportano di seguito gli aspetti salienti.

Requisiti anagrafici e contributivi

Potrà cessare dal servizio e accedere al trattamento pensionistico con decorrenza **1° settembre 2019**, il personale della scuola che entro il **31/12/2019** maturerà i seguenti requisiti:

– per l´accesso alla **pensione di vecchiaia: 67 anni di età** (donne e uomini nati prima del 1°

gennaio 1953) e almeno **20 anni di contribuzione;**

– per l´accesso alla **pensione anticipata**, indipendentemente dall´età: **42 anni e 3 mesi di contributi** per le donne, **43 anni e 3 mesi** per gli uomini.

Tuttora è in vigore, inoltre, **il regime sperimentale donna (Opzione Donna).** Le donne che entro il **31 dicembre 2015** abbiano compiuto **57 anni di età** e maturato **35 anni di anzianità contributiva**, hanno la facoltà di accedere alla pensione anticipata a condizione che optino per il calcolo della pensione col sistema totalmente contributivo.

Domande di cessazione dal servizio

Le domande di **cessazione dal servizio**, e le eventuali revoche delle stesse, devono essere presentate entro il **12 dicembre 2018** tramite POLIS istanze on line, disponibile sul sito web del MIUR.

Domande di pensione

Le domande di **pensione devono essere presentate all´INPS** (che ha la competenza di accertare il diritto al trattamento pensionistico) con una delle seguenti modalità:

1. presentazione on-line accedendo al sito web dell´INPS, previa registrazione;
2. presentazione tramite Contact Center Integrato, telefonando al numero verde 803164;
3. presentazione telematica attraverso l´assistenza gratuita di un patronato.

Domanda di pensione e servizio part-time

Coloro che possendo i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini) ma non hanno ancora compiuto il **65° anno di età**, possono chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale trattamento di pensione (
pensione più servizio a tempo parziale
).

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati esprimono l´opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno nel caso non vi fossero le condizioni per concedere il part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Domanda di trattenimento in servizio

Il personale che entro il **31/8/2019** compie **67 anni** di età ma non possiede **anni 20** di contributi ha il diritto di chiedere la permanenza in servizio fino alla maturazione dell´anzianità contributiva minima di 20 anni ecomunque non oltre il
71° anno
di età (limiti necessari per il diritto al trattamento di pensione).

Entro lo stesso termine fissato per la cessazione, il personale interessato deve presentare la domanda di **trattenimento in servizio** in forma cartacea al scuola di titolarità/servizio.

Cessazione dal servizio per accesso all´APE sociale

Coloro ai quali l´INPS ha riconosciuto il diritto di accesso all´**APE sociale** possono presentare in formato cartaceo alla scuola di riferimento la domanda di cessazione dal servizio (con decorrenza **1/9/2019**)
.

Nella domanda di cessazione l´interessato dichiarerà di essere in possesso dei requisiti previsti per l´APE sociale, certificati e riconosciuti dall´INPS.
Qualora l´INPS riconosca le condizioni di accesso all´APE sociale successivamente al 1°/9/2019, la cessazione dal servizio potrà decorrere soltanto dal **1°/9/2020.**

Proponiamo una **nota di sintesi** , redatta a cura del Dipartimento Previdenza e Pensioni della Gilda degli Insegnanti.